ISTITUZIONE DEL FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO

Art. 4

Criteri e modalità per l'acquisto dei titoli di Stato

(Criteri e modalita' per l'acquisto dei titoli di Stato). I conferimenti di cui all'articolo 3 sono impiegati dal Fondo nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1 gennaio 1995. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati. Dette operazioni sono esenti dalla tassa di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso di interesse pari a quello medio dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.

Versione in vigore dal 9 gennaio 1996, non più in vigore dal 1 gennaio 1997 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato
Estremi	Legge 27 ottobre 1993, n. 432
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-fondo-per-l-ammortamento-dei-titoli-di-stato/art-4-criteri-e-modalita-per-l-acquisto-dei-titoli-di-stato/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it